



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Provincia di Modena

Area Tecnica
Amministrativo Lavori Pubblici

Determinazione numero 842 del 29/05/2024

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 3.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION EU. I.T.E. J. BAROZZI RIQUALIFICAZIONE PALESTRA ESISTENTE CON MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO (CUP G95F22000040006 - CIG 9986418CD3). AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI CAT. OG1 IMPRESA ERMATECH SRL. CUP G95F22000040006

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con Determinazione Dirigenziale n. 1366 del 07/08/2023 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto per l'importo a base d'appalto di € 1.050.000,00 che venivano affidati, in esito a procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del D.l. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni nella L. 11 settembre 2020 n. 120 con Determinazione Dirigenziale n. 1537 del 13/09/2023 **all'impresa CONSORZIO INNOVA SOC.COOP.** con sede in Bologna via Giovanni Papini 18 C.F. e P. IVA 03539261200 (esecutrice Emiliana Scavi srl) per un importo contrattuale netto di € 980.911,27 di cui € 562.435,27 per lavori e € 36.397,52 per oneri di sicurezza ed € 382.078,48 per manodopera.

I lavori, come risulta da relativo verbale, sono stati consegnati in data 25/11/2023 in via anticipata prima della stipula del contratto ed il relativo contratto è stato stipulato in data 11/12/2023 rep n. 29224.

In data 27/05/2024 perveniva alla scrivente amministrazione la richiesta di subappalto, corredata dalla sottodescritta documentazione, assunta agli atti con prot. n. 18105 del 27/05/2024 a termini della quale l'impresa appaltatrice CONSORZIO INNOVA SOC.COOP. ha chiesto l'autorizzazione a subappaltare i lavori di realizzazione impianti elettrici e meccanici rientranti nella categoria prevalente OG1 all'impresa ERMATECH SRL con sede in San Prospero (MO) via Dante Alighieri 12/D Cod. Fisc. e P.IVA 03268380361 per un importo di € 18.000,00 I.V.A. esclusa, di cui € 400,00 per oneri relativi alla sicurezza (oltre IVA al 22% da impegnarsi al capitolo 4810 prenotazione n.168 sub-impegno n.56 del Peg 2024).

Nella lettera invito alla procedura si specifica che "parte dei lavori in OG1 sono impianti tecnologici per i quali vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui al D.M. 37/2008", pertanto l'impresa subappaltatrice, che è qualificata in quanto in possesso di SOA in categoria OG11 e di abilitazione agli impianti, può essere autorizzata all'esecuzione anche se le lavorazioni in oggetto non sono stati scorporate ma rientrano nella categoria prevalente OG1.



Accertato tramite consultazione on-line sul sito istituzionale della Prefettura di Modena che l'impresa subappaltatrice è iscritta nell' Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, c.d. "White List Ricostruzione Post Sisma" ordinanza Commissario delegato n. 91 del 17/12/2012 nella sezione "Fornitura manutenzione di impianti tecnologici in particolare se destinati ad attività produttive nel settore farmaceutico ed alimentare" con provvedimento n. 41599 del 17/05/2022, attualmente in corso di aggiornamento.

Accertato che, in adempimento a quanto disposto dall'art. 119 del D.Lgs. n.36/2023 l'impresa aggiudicataria:

- ha indicato già all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare i lavori di cui sopra;
- ha provveduto a trasmettere la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 C.C. con l'impresa subappaltatrice;
- ha provveduto, inoltre, a trasmettere la documentazione inerente l'impresa subappaltatrice consistente in:
 - dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di ordine generale, economico, finanziario e tecnico-organizzativo previsti dal D.Lgs. n. 36/2023 (art. 28 All. II. 12 o art. 100 del suddetto decreto) nonché l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n.36/2023;
 - contratto di subappalto recante la clausola prevista dall'art. 3 comma 9 della L. n.136/2010 e la clausola n. 5 del "Protocollo d' intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" recepito con Deliberazione della Giunta provinciale n. 426/2011 e aggiornato con deliberazione n.340/2013;
 - Dichiarazione ex art.1 D.P.C.M. 187/1991;
 - Dichiarazione conflitto d'interesse e dichiarazione titolare effettivo
 - SOA cat. OG11

Considerato che ai sensi dell'art.119 comma 16 del D.Lgs.n. 36/2023, l'Amministrazione deve adottare un provvedimento autorizzatorio per consentire l'esercizio del subappalto, qualora ne ricorrano i presupposti, rilevando che altrimenti al trascorrere del quindicesimo giorno dall'arrivo della richiesta di autorizzazione si perfezionerebbe il silenzio-assenso.

Rilevato che ricorrono tutte le condizioni per rilasciare l' autorizzazione;

Precisato :

-che la lettera invito ha disposto il pagamento diretto dei subappaltatori e pertanto gli affidatari devono comunicare alla stazione appaltante la parte di prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento; che i pagamenti dei subappaltatori verranno effettuati come previsto dalle disposizioni operative del Direttore d'Area prot.n. 45835 del 11.10.2016 e indicate nel dispositivo del presente atto;

- che ai sensi del comma 12 dell'art. 119 del D.Lgs.n.36/2023:

- il subappaltatore per le prestazioni affidate in subappalto deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
- i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, sono corrisposti alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;

- l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- che ai sensi del comma 6 dell'art. 119 del D.Lgs.n.36/2023:
- l'affidatario di contratti pubblici è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza integrale da parte di questi delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto dall'art. 11 del succitato decreto;
 - l'affidatario, e per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere a questa amministrazione e specificatamente al Direttore Lavori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile ove presente, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al comma 15 del medesimo articolo;
 - ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori l'amministrazione acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario e dei subappaltatori.

Secondo quanto disposto dall'art. 119 del D.Lgs.n.36/2023 e dalla lettera invito, il subappalto non può superare la quota del 49% della categoria prevalente OG1.

Per i lavori in oggetto tale quota corrisponde ad € 362.876,92 e non ad € 556.528,69 come erroneamente indicato nella determinazione n. 759 del 20/05/2024, pertanto, detratto il presente subappalto di € 18.000,00 e il precedente già autorizzato per € 68.500,00 con il suddetto atto, resta disponibile per eventuali ulteriori subappalti un importo di € 276.376,92.

Si da atto che il subappaltatore è in possesso di attestazione SOA adeguata per categoria e classifica, (OG11 cl. II) è iscritto alla C.C.I.A.A competente con codice attività prevalente compatibile e adeguato alla prestazione richiesta come da visura camerale n.T 561380990 del 28/05/2024, è in possesso di abilitazione all'installazione impianti di cui al D.M. 37/2008 lettere A),B),C),D),E),G) e che i controlli sulla ditta subappaltatrice sono attualmente in corso su FVOE di Anac.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860 .

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Il Responsabile del Procedimento è la Direttrice dell' Area Tecnica della Provincia di Modena Ing. Annalisa Vita.

L'autorizzazione viene rilasciata a condizione che siano rispettate le norme sopra riportate da parte dell'impresa appaltatrice, delle imprese esecutrici e di quella subappaltatrice.

Per quanto precede,

DETERMINA



1. richiamate le premesse al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, di autorizzare l'impresa CONSORZIO INNOVA SOC.COOP. con sede in Bologna via Giovanni Papini 18 C.F. e P. IVA 03539261200 a subappaltare all'impresa ERMATECH SRL con sede in San Prospero (MO) via Dante Alighieri 12/D Cod. Fisc. e P.IVA 03268380361 i lavori di realizzazione impianti elettrici e meccanici ascrivibili alla categoria OG11 ma rientranti nella categoria prevalente OG1 come in premessa specificato, per un importo di € **18.000,00** I.V.A. esclusa di cui € 400,00 per oneri relativi alla sicurezza;
2. di dare atto che l'impresa subappaltatrice è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. acquisito on line, prot. INPS_40736320 del 24/04/2024 valido fino al 22/08/2024;
3. di dare atto che l'impresa subappaltatrice è in possesso di attestazione SOA adeguata per categoria e classifica (cat. OG11 cl. II) e di abilitazione all'installazione impianti di cui al D.M. 37/2008 lettere A),B),C),D),E),G);
4. di subordinare l'efficacia della presente autorizzazione all'esito dei controlli di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs n. 36/2023 attualmente in corso da parte dell'U.O. Contratti;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n.36/2023 e come disposto dalla lettera d'invito il pagamento al subappaltatore verrà corrisposto direttamente dall'amministrazione previa comunicazione da parte dell'appaltatore della parte di prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Inoltre, come previsto dalle disposizioni operative del Direttore d'Area prot.n. 45835 del 11.10.2016, al subappaltatore compete di trasmettere alla Provincia copia della fattura relativa ai lavori eseguiti, fattura che dovrà obbligatoriamente essere intestata all'appaltatore senza addebito di I.V.A. (in applicazione del regime c.d. "reverse charge" ex art. 17 del D.P.R. n.633/1972) e non alla stazione appaltante come in precedenza. Sul certificato di pagamento saranno, quindi, indicati l'importo totale del SAL e, in detrazione, oltre alle consuete ritenute di legge, l'importo liquidato al subappaltatore. L'IVA e le ritenute di legge da applicare sono calcolate sull'importo totale del SAL e devono essere applicate al solo appaltatore; tutti i pagamenti (in acconto o a saldo) all'appaltatore e al subappaltatore sono subordinati alla preventiva verifica della regolarità contributiva (DURC) su entrambi i soggetti;
6. di dare atto che l'impresa subappaltatrice è iscritta nell' Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa" della Prefettura di Modena c.d. "White List Ricostruzione Post Sisma" di cui all'Ordinanza del Commissario delegato n. 91 del 17/12/2012 nella sezione "Fornitura manutenzione di impianti tecnologici in particolare se destinati ad attività produttive nel settore farmaceutico ed alimentare" con provvedimento n. 41599 del 17/05/2022 attualmente in corso di aggiornamento;
7. di dare atto che il codice CIG è 9986418CD3 e il codice C.U.P. è G95F22000040006;
8. di rettificare l'importo subappaltabile della categoria OG1, indicato nella precedente determinazione di autorizzazione n. 759 del 20/05/2024,dando atto che esso ammonta ad € 362.876,92;
9. di dare atto che detratto il presente subappalto e il precedente già autorizzato - residuano € 276.376,92 come importo limite subappaltabile della categoria OG1, come in premessa specificato;
10. di notificare il presente provvedimento alla ditta appaltatrice CONSORZIO INNOVA SOC.-COOP., all'esecutrice EMILIANA SCAVI SRL, alla Ditta subappaltatrice ERMATECH SRL , al D.L. e all'U.O. Gestione straordinaria dell'Area Amministrativa per quanto di rispettiva competenza;



11. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, area Amministrazione trasparente sezione Provvedimenti e Atti di esecuzione come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e ss.mm.ii ;
12. di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici al n. 06-06-02F1037/2023 rif arch. 589;
13. di dare atto che sono state acquisite le dichiarazioni d'insussistenza conflitto d'interessi del Rup e gruppo D.L.

 FIRMATARIO}
 VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)